



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 129 / 2019

OGGETTO: VALDUGGIA (VC) – Casa in Frazione Rastiglione – Frazione Rastiglione
C.T. e C.F. Fg. 12, partt. 698, 700

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., *ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MiBAC del giorno 18 marzo 2019, repertoriato al n. 435, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2019 al foglio 7134, è stato attribuito alla dott.ssa Francesca FURST l'incarico con decorrenza 25/03/2019 di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato *individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.Re.Pa.Cu.;*





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

PREMESSO che la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 4893 del 07/05/2019, registrata in pari data al protocollo del Segretariato regionale del MiBAC per il Piemonte n. 2207, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione ad alienare il bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.C.R. n. 251 del 28/12/2017;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con nota prot. n. 6693 del 03/06/2019;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 08 in data 17/06/2019, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

l'Agenzia del Demanio ad alienare il bene immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovrà essere garantita la conservazione del fabbricato mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero; i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica e di quant'altro necessario alla salvaguardia dell'immobile stesso, attualmente non individuabile e da verificare in fase di esame di progetto;
2. l'edificio potrà essere destinato ad uso abitativo e non potrà peraltro essere sottoposto ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi;
3. dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene, previo accordo con la proprietà.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Si ricorda inoltre che il futuro atto di alienazione, come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo” e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 17 LUG 2019



Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte

dott.ssa Francesca Furst

LI/nr



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI